



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 142

IN DATA 15-09-2025

OGGETTO: ART. 12 E ART. 12 BIS, L.R. N. 18/2008 SS.MM.II. "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", SITO IN VIA COLLE SAN GIOVANNI S.N.C. - TRIVENTO (CB). VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA " NON DA SOLI S.R.L.", CORSO F. BUCCI, N. 58/A - CAMPOBASSO. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.";

VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private." e s.m.i. ed in particolare gli artt. 17 che disciplina il procedimento di accreditamento istituzionale ivi compresa, la durata, il rinnovo; l'art. 21 rubricato: "Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale" e l'art. 30 rubricato: "Disposizioni transitorie e finali" come modificato dalla L.R. 1 del 30 aprile 2020, art. 12, comma 7";

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. "Riordino del Servizio sanitario regionale";

RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie";

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 36 del 23.06.2017 recante " DCA n. 4 del 31/01/2017 "L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione", Manuale di Accredimento" e Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATO altresì il decreto commissariale n. 36 del 01.12.2022 recante: "Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione", che modifica in parte qua il DCA n. 36/2017, lasciato invariata la disciplina concernente i requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al DCA n. 36/2017;

VISTO il DCA n. 20 del 01.03.2024 ad oggetto: "Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione", in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recepite dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022;

RICHIAMATO l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare:

- il comma 1, "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate (...) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza";

- il comma 2, "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8 quinquies";

- il comma 3, lettera b), "la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate";

CONSIDERATO inoltre che, la legge 5 agosto 2022, n. 118:

- all'art. 15, comma 1 lettera a), ha sostituito l'art. 8-quater, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo che l'accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con Decreto del Ministro della Salute;

- all'art. 15, comma 1 lettera b), n. 1), ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai sensi del quale i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare; la selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 27 del 20.04.2020: "DCA 8 del 04/02/2020 recante: "DCA n. 43 del 16.04.2018. Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 32/CSR). Istituzione Elenco Regionale Valutatori. Annullamento e sostituzione". Abrogazione e sostituzione";

RICHIAMATA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);

PRESO ATTO del D.M. 19 dicembre 2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie" (GU Serie Generale n.305 del 31 dicembre 2022);

PRESO ATTO in particolare delle proroghe di termini e disposizioni in materia di accreditamento e personale, ai sensi dell'Art 36 della legge n. 193 del 16/12/2024, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*" e articolo 4, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 202 del 27/12/2024, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2025, che ha sostituito il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23/02/2024;

VISTO in particolare, della succitata Legge Regionale n. 18 del 24.06.2008:

- l'Art. 12, comma 1 – rubricato: “L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato”;
- l'art. 12 bis rubricato: “L'accREDITAMENTO istituzionale è trasmissibile, previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello accREDITATO, ferme restando le condizioni ed il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 16 della presente legge.”;

VISTO il DCA n. 104 del 21.06.2024 ad oggetto: “DCA n. 12 del 24-03-2022 -Legge 18 agosto 2015, n. 134 - Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”. legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e ss.mm.ii. - artt. 8 e ss. requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria di strutture deputate all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo. approvazione”. Annullamento e sostituzione.”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 77 del 27.03.2025, recante: “Tariffario regionale per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private del servizio sanitario regionale. Provvedimenti.”, con il quale sono state definite le tariffe che le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, dovranno corrispondere per il rilascio della sussistenza/mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale;

VISTI e RICHIAMATI:

- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 100 del 05-07-2023, con cui il “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE”, sito in Via Colle San Giovanni S.N.C. - Trivento (CB), veniva autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, in regime diurno per un massimo di 20 utenti, ambulatoriale e residenziale per un massimo di 30 utenti;
- Il DCA n. 32 del 07.03.2024, ad oggetto: “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE”, Via Colle San Giovanni S.N.C. - Trivento (CB) – AccREDITAMENTO Istituzionale. Provvedimenti.”
- Il DCA n. 15 del 28.01.2025, con cui il “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE”, sito in Via Colle San Giovanni S.N.C. - Trivento (CB), veniva autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, per minori ed adulti, in regime diurno per un massimo di 20 utenti, ambulatoriale e residenziale per un massimo di 30 utenti, con la specifica che l'estensione dei servizi all'età evolutiva non modifica l'accREDITAMENTO istituzionale già posseduto dalla struttura, di cui al DCA n. 32/2024;

VISTA la nota acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute, con prot. n. 122928/2025 del 20-08-2025 e successiva integrazione con prot. n. 128914/2025 del 03-09-20, di istanza per la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale del “CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO UGO FELICE”, con sede legale nel Comune di Trivento (CB), in via Colle San Giovanni s.n.c., della società “Società Cooperativa a.r.l. “LA RONDINE” (P.IVA 01978220695), in favore della Società “NON DA SOLI S.R.L.” (P.I. 01932530700), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Paolo Majorana (c.f. MJRPLA51S25B997N), con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e art.12 bis della Legge della Regione Molise n. 18/2008 ss.mm.ii., per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, per minori ed adulti, in regime diurno per un massimo di 20 utenti, ambulatoriale e residenziale per un massimo di 30 utenti;

PRESO ATTO della documentazione allegata alle succitate comunicazioni e in particolare:

- ü Atto notarile costitutivo della Società a Responsabilità Limitata “NON DA SOLI S.R.L.” (P.I. 01929690707), con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Paolo Majorana (c.f. MJRPLA51S25B997N), (repertorio n. 12716, raccolta n. 9957, datato 02.07.2025), registrato a Campobasso, in data 09.07.2025, al n. 2604, serie 1T, redatto dinanzi al Notaio dr. Nicola Pilla;
- ü Visura camerale della Società a Responsabilità Limitata “NON DA SOLI S.R.L.” (cfr. n. REA CB-218561);
- ü Iscrizione al registro delle imprese della Società a Responsabilità Limitata “NON DA SOLI S.R.L.”- Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01932530700, data di iscrizione del 10.07.2025;
- ü Copia dell'Atto di Cessione del Ramo di Azienda Commerciale redatto dal Notaio Nicola Pilla - Rep. N. 12864, raccolta n. 10078 del 04.08.2025, registrato in Campobasso il 07.08.2025 al n. 3086 serie 1T, con il quale la Società a Responsabilità Limitata “NON DA SOLI S.R.L.” ha acquistato la titolarità del ramo di azienda denominato “CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO UGO FELICE”, con sede nel Comune di Trivento (CB), in via Colle San Giovanni s.n.c.;
- ü Dichiarazione sostitutiva, dell'atto di notorietà, resa, ai sensi art. 46 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della Società a Responsabilità Limitata “NON DA SOLI S.R.L.”, con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A, con la quale dichiara che, il “CENTRO POLIFUNZIONALE PER

L'AUTISMO UGO FELICE”:

- è in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali, impiantistici ed organizzativi, generali e specifici, per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo (adulti ed in età evolutiva) in regime ambulatoriale, regime residenziale per un massimo di n. 30 posti letto e in regime diurno per un massimo di n. 20 utenti, come da parere tecnico dell'OTA del 05.10.2023 e successiva integrazione del 06.03.2024;
- che non sono state effettuate modifiche strutturali;
- che non sono state apportate modifiche ai locali, agli impianti e alle attrezzature;
- che l'incarico di Direttore Sanitario è ricoperto dal dott. Claudio Cignale, nato a Roma, il 08.07.1955 (C.F.: CGNCLD55L08H501X);
- che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
- che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa o dei titolari di quote di maggioranza, o del direttore sanitario non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per situazioni direttamente connesse all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta;

ü Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario dell'istanza e delle dichiarazioni, del dott. Paolo Majorana;

ü Copia del contratto di locazione e nulla osta al subentro della società cessionaria (allegato "E" dell'atto di cessione del ramo di azienda), con relativa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il Rappresentante Legale della società "NON DA SOLI srl.", dichiara il subentro al contratto di locazione e l'acquisizione dell'assenso al subentro dal locatore/proprietario dell'immobile, società "Progetto Alzheimer s.r.l.";

ü Elenco delle attrezzature, arredi, beni mobili e immobili che verranno trasferiti alla società subentrante (allegato "B" e "C" dell'atto di cessione del ramo di azienda);

ü Dotazione organica del personale (con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e della funzione/qualifica attribuiti);

ü Relazione sanitaria della struttura e descrizione delle attività;

ü Organigramma della struttura;

ü Verbale di Accordo Sindacale del 03.09.2025 alla presenza della società cessionaria "LA RONDINE" Soc. cooperativa Sociale, della società subentrante "NON DA SOLI S.R.L." e dei sindacati;

VISTA la nota prot. n. 122928/2025 del 20-08-2025, con cui il rappresentante legale della Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", conferisce l'incarico come Direttore Sanitario del CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO UGO FELICE", con sede nel Comune di Trivento (CB), in via Colle San Giovanni s.n.c., al dottor Claudio Cignarale, nato a Roma, il 08.07.1955 (C.F.: CGNCLD55L08H501X), il quale ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio", il 19.07.1985, l'abilitazione alla professione presso la medesima Università, nella seconda sessione del 1985, specializzazione in Psichiatria presso l'Università degli Studi dell'Aquila, il 05.07.1990 e risulta iscritto presso l'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Chieti, dal 12.12.1988, al numero 3067;

EVIDENZIATO che in data 14.09.2023 il Gruppo Audit, nominato dall'OTA, ai sensi del "Regolamento Generale Organismo Tecnicamente Accreditante", all. B) al DCA n. 27 del 20.04.2020, ha effettuato presso il "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", con sede nel Comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni S.n.c.", la procedura di verifica per il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale;

CONSIDERATO che con nota, acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute, al prot. n. 153530/2023 del 05.10.2023 e successiva integrazione acquisita con protocollo regionale n. 34387 del 06-03-2024, l'Organismo Tecnicamente Accreditante trasmetteva il parere tecnico favorevole in esito alle verifiche di legge circa il possesso da parte del "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", dei requisiti per il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, in regime ambulatoriale, regime residenziale per n. 30 posti letto e regime diurno per n. 20 utenti;

CONSIDERATO che, come dichiarato nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa, ai sensi Artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della "Società Cooperativa a.r.l. "LA RONDINE" (P.IVA 01978220695), con sede in Lanciano, in via Arco della Posta n. 1 (rif. prot. n. 122928/2025), e della subentrante Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L." (P.I. 01932530700), con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A (rif. Prot. n. 122928/2025), con la quale dichiarano che restano invariati la proprietà, il possesso dei requisiti minimi tecnologici, strutturali, impiantistici ed organizzativi generali e specifici relativi alle branche specialistiche per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio ed il conseguente accreditamento istituzionale;

PRESO

ATTO

e

RICHIAMATO

il citato "Verbale di Verifica" del Gruppo Audit dell'O.T.A., di cui al prot. n. 53530/2023 e successiva integrazione prot. n. 34387/2024, di rilascio dell'accreditamento Istituzionale, in favore del "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", con sede nel Comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni S.n.c.";

EVIDENZIATO che, alla luce della documentazione trasmessa con le succitate note prot. n. 122928/2025 e prot. n. 128914/2025, nulla osta al rilascio della Voltura, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e art. 12 bis della L.R. n. 18/2008, in favore della subentrante Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (Rif. D.D.G n. 100/2023 e DCA n. 15/2025) e dell'accreditamento istituzionale (rif. DCA n. 32/2024), rilasciato per il "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", con sede nel Comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni S.n.c.";

STABILITO che, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18/2008, i soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, devono inviare alla competente struttura della Regione Molise una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

RITENUTO di stabilire che, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2008, la Regione Molise può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento istituzionale, rilasciati in favore della subentrante Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", previa verifica da parte dell'Organismo Tecnico di Accreditamento (O.T.A.);

RILEVATO che il presente atto potrà essere integrato/rettificato in seguito ad eventuali osservazioni da parte del Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2023 "corretta applicazione delle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

È accolta, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e art. 12 bis della L.R. 18/2008, la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del "CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE", con sede nel Comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni S.n.c., della "Società Cooperativa a.r.l. "LA RONDINE", rilasciato con D.D.G n. 100/2023 e DCA n. 15/2025 e DCA n. 32/2024, per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo, per minori ed adulti, in regime diurno per un massimo di 20 utenti, ambulatoriale e residenziale per un massimo di 30 utenti, in favore della subentrante Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A.

Articolo 2

E' stabilito che, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2008, la Regione Molise può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento istituzionale, rilasciati in favore della subentrante Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", previa verifica da parte dell'Organismo Tecnico di Accreditamento (O.T.A.);

Articolo 3

È stabilito che, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18/2008, i soggetti accreditati, con cadenza triennale, ed almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, devono inviare alla competente struttura della Regione Molise una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti. La domanda di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa non venga comunicato all'interessato il

provvedimento di diniego o variazione circa la qualità e quantità di prestazioni erogabili, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

Articolo 4

E' stabilito che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento e /o di revoca degli stessi.

Articolo 5

1. E' disposto che con il presente decreto di voltura dell'accreditamento istituzionale, la eventuale contrattualizzazione delle prestazioni con l'ASREM resta in vigore fino alla pubblicazione dei bandi, secondo quanto stabilito dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118.

2. E' disposto che l'A.S.Re.M. dovrà accertare, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

3. E' disposto che in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'A.S.Re.M. adoterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 6

Il presente provvedimento sarà notificato al Rappresentante Legale della Società a Responsabilità Limitata "NON DA SOLI S.R.L.", con sede legale in Campobasso, al Corso F. Bucci, n. 58/A.

Articolo 7

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale.

Articolo 8

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82